



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

53/2013

APRILE/9/2013 (*)

17 Aprile 2013

**NON VA ASSOGGETTATA
ALL'IMPOSTA DI BOLLO LA
DICHIARAZIONE CUI SONO TENUTE
LE IMPRESE PER INIZIARE, CESSARE
O MODIFICARE UN'ATTIVITÀ
PRODUTTIVA (C.D. SCIA), PURCHÉ
LA STESSA NON PREVEDA IL
RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O
CERTIFICAZIONI.**

**E' QUESTO L'IMPORTANTE
CHIARIMENTO FORNITO
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CON LA RISOLUZIONE N. 24/E**

DELL'8 APRILE 2013.

L'Agenzia delle Entrate, **con la risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2013**, fa luce in merito alla corretta applicazione dell'imposta di bollo su alcuni documenti amministrativi della Pubblica Amministrazione, tra cui **la SCIA**.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Come noto, la c.d. dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, prevista **dall'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241** (come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122) il quale stabilisce che:

"ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli, richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato".

Da quanto sopra è evidente che **la SCIA rappresenta una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi biblici di una volta e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.**

La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

Essa consiste in una dichiarazione dell'imprenditore che, di fatto, sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così

come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve, tuttavia, essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività), nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e, all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

E' importante sottolineare che, ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA **deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati**, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

CONTENUTO RISOLUZIONE N. 24/E

La risoluzione in esame trae origine, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla corretta applicazione dell'imposta di bollo, in merito a determinati documenti amministrativi con i quali lo stesso corpo viene a contatto.

Tuttavia, la particolarità che rende degna di nota tale risoluzione sta nel fatto che, con essa, ***l'Agenzia delle Entrate chiarisce la posizione sul trattamento tributario ai fini del bollo, da riservare alla nuova figura della dichiarazione d'inizio attività, che oggi si chiama Scia.***

Già in passato, l'Agenzia delle Entrate, **con la risoluzione 109/2001**, aveva avuto modo di chiarire, con riferimento alle denunce di inizio attività, che le stesse "...non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che, peraltro, non è previsto... **Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo (...) non è possibile far rientrare tra le istanze...**" di cui all'articolo 3 della tariffa dell'imposta di bollo "**...le denunce di inizio attività (...) che sono, infatti, da considerare come semplici comunicazioni e, pertanto, non soggette ad imposta di bollo...**".

Orbene, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, **estende le conclusioni raggiunte nella risoluzione del 2001, con riferimento alla dichiarazione di inizio attività**, alla luce delle modifiche introdotte con il citato articolo 49 della Legge n. 122 del 2010, **anche alla SCIA che, pertanto, non deve essere assoggettata a imposta di bollo, sempreché, in esito alla presentazioni di detta segnalazione, non sia prevista da parte dell'Amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o comunque il rilascio di certificazioni.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC